

C.F. 81006090534

PEC Prot. 142194 del 10/11/2020
CON REVISIONE 2019

73
ODV

ASSOCIAZIONE

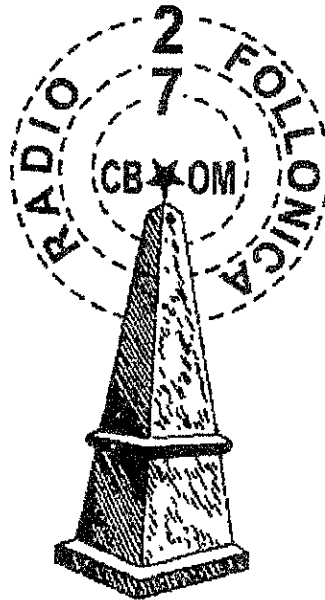
RADIO FOLLONICA 27 CB/OM - ODV

Via delle Collacchie, 2 – ex Colonia Marina

58022 – **FOLLONICA** – Grosseto

sito web: www.radiofollonica.it

e mail: info@radiofollonica.it - organizzazione@pec.radiofollonica.it



STATUTO

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita, come da atto notarile del 04 / Novembre /1972, un'Associazione denominata Club Follonica 27 C.B., che, oggi, per effetto della normativa disciplinante il *D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117* e s.m,i (in seguito denominato Codice del Terzo settore) assume la denominazione di :

ASSOCIAZIONE RADIO FOLLONICA 27 CB/OM - ODV -
da ora in avanti denominata "*associazione*".

La stessa ha **durata illimitata** e **Sede legale** nel Comune di Follonica, Via delle Collacchie, 2 - ex Colonia Marina -

Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

La stessa, nella sua autonomia, può decidere annualmente l'adesione alla Federazione Italiana Ricetrasmisioni Citizen's Band, in tal caso condividendone anche lo Statuto.

ART. 2

(Scopo, finalità, attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione svolge - ormai da lungo tempo - attività di Protezione Civile, predisponendo l'attivazione di reti di comunicazioni alternative o quant'altro necessario, in situazioni di macro o micro emergenze (eventi sismici, alluvioni, criticità meteo, etc.); organizza o partecipa a corsi di formazione tecnica finalizzati all'uso di attrezzature e materiale logistico, nonché corsi di formazione per operatori radio da impiegare nelle attività di Protezione Civile; partecipa alle esercitazioni degli stessi ambiti.

L'Associazione opera anche nelle attività di salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente; organizza centri d'informazione tecnica per i propri Soci; promuove, organizza o aderisce a manifestazioni collaterali di carattere tecnico, culturale, ricreativo o sportivo, purché in funzione delle telecomunicazioni in ogni loro forma.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività d'interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3

(Ammissione e numero degli associati)



Il *numero* degli associati è *illimitato* ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo di 7 (sette) come stabilito dalla Legge.

Possono far parte all'Associazione persone fisiche che diano affidamento per la loro condotta, moralità, che abbiano compiuto i 18 anni di età, che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende aderire all'Associazione come aspirante Socio dovrà fare domanda al Consiglio Direttivo su apposito modulo che dovrà contenere:

- a) generalità del richiedente: nome, cognome, luogo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici ed indirizzi di posta elettronica ;
- b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di *rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART.4

(Diritti e obblighi degli associati)

I Soci hanno diritto di :

- a) eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- b) esaminare i libri sociali;
- c) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- d) frequentare i locali dell'Associazione;
- e) partecipare a tutte le iniziative dell'Associazione;
- f) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- h) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

I Soci hanno l'obbligo di :

- a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.-

ART. 5

(Perdita della qualifica di Socio)

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione e nei seguenti casi:

- a) può essere *escluso* dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al Socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni.
- b) il Socio può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al Socio. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 (Tre) mesi prima.
- c) i diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.
- d) i Soci che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio della stessa*.

ART. 6

(Organi dell'Associazione)

Sono Organi dell'Associazione :

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo *il rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7

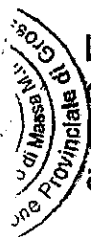
(Assemblea dei Soci)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (Tre) mesi, nel libro dei Soci.

Ciascun Socio ha *un voto*.

Ciascun Socio può farsi *rappresentare* in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 1 (uno) Socio.



L'Assemblea dei Soci è convocata mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da spedirsi all'indirizzo risultante dal libro degli associati almeno 15 gg. prima della data fissata.-

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili :

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- b) approva il bilancio d'esercizio;
- c) delibera sulla responsabilità degli organi associativi ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione dei Soci;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- h) delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l) delibera sui problemi e sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sulle attività da essa svolte;

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno dei Soci in proprio o per delega e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega;

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto;

Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci.

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, il verbale dell'Assemblea dovrà essere sottoscritto da tutti i Soci che hanno approvato la delibera.-

Delle riunioni dell'Assemblea, è redatto un verbale che è sottoscritto dal presidente e dal Segretario dell'Assemblea, nonché in caso di elezioni, dagli scrutatori.

ART. 8

(Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione)

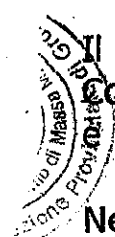
L'Organo di amministrazione o Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo / Consiglio :

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio d'esercizio con tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio con l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;

- il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, prima della loro presentazione all'Assemblea dovranno essere approvati dalla maggioranza dei Consiglieri convocati in apposita riunione; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione dei Soci;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti inerenti le attività associative;
- formulare proposte da discutere in seno all'Assemblea;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annuali da corrispondersi da parte dei Soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

 Il Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione è composto da 7 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 (tre) anni ed rieleggibile.

Nella prima riunione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere indetta dal Presidente dell'Assemblea dei Soci entro dieci giorni dalla data delle avvenute elezioni, si provvederà all'elezione del Presidente e delle altre cariche previste.

L'elezione dovrà svolgersi a scrutinio segreto ed in caso di parità di voti si procederà ad ulteriori votazioni fino a quando non sarà raggiunta la maggioranza prevista.

Il Consiglio Direttivo elegge, quindi, al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

- il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione o su richiesta di almeno tre Consiglieri;
- la convocazione deve avvenire a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 gg. prima della data stabilita per la riunione e dovrà essere corredata da dettagliato ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti;

Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

- 
- Ogni Consigliere ha diritto ad 1 (uno) voto, a parità di voti, prevale il voto del Presidente.
 - Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi.
 - Il Consiglio Direttivo, per l'assolvimento delle attività promozionali o dell'Associazione, può affidare mandati specifici a propri membri o a commissioni di Soci.
 - Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle sue riunioni - a scopo consultivo Soci od altre persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Gli invitati non hanno diritto di voto e si devono impegnare a non divulgare gli argomenti oggetto della discussione né le relative deliberazioni assunte.
 - Nel caso di dimissioni di uno o più componenti il Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso, a meno che non intenda a suo insindacabile giudizio indire nuove elezioni, può sostituire il componente o i componenti dimissionari, nominandoli tra i non eletti ed in relazione al numero dei voti riportati nell'ultima elezione.
 - I componenti del Consiglio Direttivo essendo eletti dall'Assemblea, sono inamovibili: solo l'Assemblea dei Soci può revocare il mandato affidato.

ART. 9

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione , nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

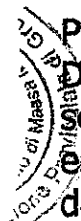
E' eletto tra i componenti eletti per il Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo / Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

 Provvede per la esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo da Lui presieduto. Può affidare, solo per lo svolgimento degli scopi dell'Associazione, mandati specifici a persona o commissioni, anche estranee all'Associazione stessa, preventivamente approvate ed accettate dal Consiglio Direttivo.

Vigila e cura il funzionamento dell'Associazione e comunque adempie a tutte le altre funzioni che siano a Lui affidate dal presente Statuto.

Può delegare anche in via continuativa, ma a tempo determinato, alcune mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto.

ART. 10

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* l'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono o essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo,

amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.-

ART. 12

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i componenti il corpo sociale, convocata per il rinnovo delle cariche.

Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Esso ha il compito di redimere eventuali controversie che sorgessero tra Soci ed Associazione.

La richiesta di ricorso ai Probiviri dovrà essere diretta al Presidente del Collegio e per conoscenza al Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione.

Il Collegio dovrà pronunciarsi entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, rimettendo le conclusioni al Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione o all'Assemblea appena sarà convocata.

Il Collegio può essere attivato dal Consiglio Direttivo / Organo di amministrazione nei casi in cui ne ravvisi l'opportunità.-

ART. 13
(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.-

ART. 14
(Divieto di distribuzione degli utili)



L'Associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.-

ART. 15
(Risorse economiche)

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, *da fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.-

ART. 16
(Bilancio d'esercizio)

L'Associazione deve redigere *il bilancio d'esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.-

ART. 17

(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'Associazione, quando ne ricorrano le condizioni, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo o ai dirigenti.-

L'Associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il suo *bilancio sociale*.-

ART. 18

(Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri :

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione ;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni *dell'Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura dell'organo cui si riferiscono.-

Gli associati hanno *diritto d'esaminare* i suddetti libri associativi.-

ART. 19

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.



La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.-

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'Associazione le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione /Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117, La qualità del volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.-



ART. 20

(Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori *dependenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 % del numero dei volontari.-

ART. 21

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'Associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ed altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.-

ART. 22
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile:-



Il presente Statuto che consta di n. 15 pagine e di n. 22 articoli è stato approvato dall'assemblea Soci in data 03 maggio 2019

Il Segretario
(Fernando Francini)



Il Presidente
(Franco Festi)

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Grosseto
23 MAG. 2019
Uff. Territoriale di Grosseto Sport. Massa M.ma
Reg. Pratiche Massa Marittima

el n. 1332 Serie 3

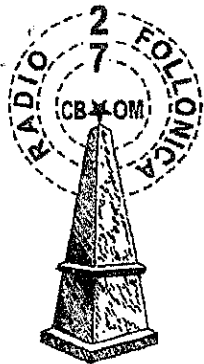
Versamento di E. ESENTE

Effettuato ai sensi del D.Lvo 237/07

Ufficio Territoriale di Grosseto
Sportello di Massa Marittima

IL DIRETTORE PROVINCIALE

Alessio CECCHI



Associazione **RADIO FOLLONICA 27 CB/OM**

Via delle Collacchie, 2 (ex Colonia Marina) - 58022 - FOLLONICA - (Gr)
Tel. 0566-53381 - Fax: 178-2287942 - Cell. 329-8080750
Cod. Fisc. 81006090534 - sito web www.radiofollonica.it - E-mail: info@radiofollonica.it
PEC: organizzazione@pec.radiofollonica.it

Aderente alla Federazione Italiana Ricetrasmissioni Citizen's Band
UNITA' AUSILIARIA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE



Follonica, 18 maggio 2019

ESTRATTO VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI del 03 maggio 2019

(come da originale depositato agli atti dell'Associazione)



Ordine del giorno:

- Relazione attività sociale,
- Bilancio consuntivo 2018,
- Bilancio preventivo 2019,
- Adeguamento dello Statuto,
6. Varie ed eventuali.

Totale dei soci presenti: 15.

1. Omissis.
2. Omissis.
3. Omissis.
4. viene data lettura dello Statuto con gli adeguamenti obbligatori previsti dal D.L. 03 luglio 2017 n° 117. Dopo approfondita discussione lo stesso viene approvato con voto unanime dei presenti.
5. Omissis.

Non avendo altro da discutere l'Assemblea chiude i lavori alle ore 23,35.
Letto, approvato e sottoscritto.



Il Presidente
(Franco Festi)

ANNO DI FONDAZIONE 1972

Iscritta nel Registro Generale del Volontariato della Regione Toscana con decreto n° 1628-73 GR del 11 Novembre 1994

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

Il sottoscritto **FESTI FRANCO**

CF **FSTFNC45D18L147P**

nato a **TESERO** provincia **Trento**

il **18 aprile 1945** residente a **MASSA MARITTIMA** viale **Risorgimento, 53**

in qualità di legale rappresentante dell'Organizzazione **RADIO FOLLONICA 27 CB/OM**

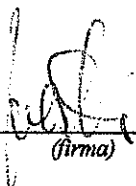
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

che la stessa, in quanto Organizzazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con D.P.G.R. n. 1628 dell' 11 novembre 1994, è esente da imposta di bollo e registro.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. E' ammessa la presentazione anche via fax, per via telematica o a mezzo posta.

23/05/19
(data)


(firma)

